

DR. 1012/05

Il Rettore

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto l'art. 1, comma 2 della legge 3.7.1998, n. 210, relativo alla copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo nell'ambito delle Università;
- Viste la Delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 9 giugno 2005 con la quale, tra l'altro è stato approvato lo schema di regolamento relativo alla disciplina delle procedure di posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore dell'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba)

DECRETA

Viene approvato il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA' INTERNA PER LA
COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI
RICERCATORE
DELL'UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET DI CASAMASSIMA
CAPO I – Parte Generale**

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3.7.1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo nell'ambito dell'Università LUM Jean Monnet
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a. per "*trasferimento*" il procedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore con il passaggio sullo stesso di un docente che occupi la medesima posizione organica in altra Università;
 - b per "*mobilità interna*":
 - la procedura mediante la quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante con il passaggio sullo stesso di un docente che occupi la medesima posizione organica in altra Facoltà di questa Università;
 - la procedura mediante la quale i professori o i ricercatori di questa Università sono inquadrati, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, in diverso settore scientifico-disciplinare nell'ambito della Facoltà di appartenenza;

ART. 2
Programmazione

1. Le Facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica, nell'ambito delle risorse ad esse destinate per posti di ruolo di docente, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico, deliberano in merito all'attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di docente di ruolo.
Le Facoltà dovranno precisare:
 - a) la tipologia del posto che si intende coprire: professore di ruolo di I^a fascia, professore di ruolo di II^a fascia o ricercatore;
 - b) il settore scientifico-disciplinare;
 - c) le modalità di copertura, se per trasferimento o per mobilità interna.
2. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 26 -comma 3- dello Statuto di questo Ateneo.

Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.

3. Il Senato Accademico è informato sulle proposte pervenute dalle Facoltà ai sensi del 1° comma, per le eventuali osservazioni di competenza nell'ambito della propria attività di coordinamento.

CAPO II – Trasferimenti

ART. 3
Attivazione delle procedure di trasferimento

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante trasferimento.
2. Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire.
3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione all'albo ufficiale dell'Università e all'albo della Facoltà interessata.

ART. 4
Requisiti

1. Possono presentare domanda per le procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati o ricercatori, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione;
 - b. siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso.

ART. 5
Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso.
2. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno essere allegati:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
 - b) un elenco dei titoli posseduti che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, dei quali deve essere dichiarato il possesso;
 - c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.
3. Non verranno considerati i titoli, le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

4. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.

ART. 6

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. Al fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà terrà conto della personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni ed ai lavori presentati.
2. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il trasferimento ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
3. Per i fini di cui al comma 2 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale;
4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
 - a) l'attività didattica svolta;
 - b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - e) la partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
5. Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o qualora le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti.

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

6. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli intervenuti all'adunanza, tenuto conto delle limitazioni di cui all'art. 26 -3° comma- dello Statuto di questo Ateneo.

Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.

7. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di non congruità dei profili scientifico-professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche.

ART. 7

Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientifico-disciplinare, e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previa acquisizione dei necessari nulla osta.

Il provvedimento del Rettore è definitivo.

2. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati, entro 30 giorni dall'emanazione. Entro lo stesso termine, qualora il Consiglio di Facoltà decida di non procedere ad alcuna chiamata, il Preside trasmette la delibera all'Amministrazione, che ne darà comunicazione ai candidati.

CAPO III –MOBILITA'

ART. 8

Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, può decidere, altresì, di coprire il posto disponibile mediante mobilità all'interno dell'ateneo.

ART. 9

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando interno di mobilità sul Bollettino Ufficiale dell' Ateneo, i docenti di prima e seconda fascia e i ricercatori interessati alla mobilità possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà richiedente.
2. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di mobilità, sentito il parere del Dipartimento di riferimento, il Consiglio di Facoltà, con l'eventuale ausilio di una Commissione interna, individua il candidato idoneo. In presenza di più domande la scelta sarà operata in base ai seguenti criteri:
 - a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, e comunque con la tipologia dell'impegno didattico e scientifico e clinico (quest'ultima, per i soli settori disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza) prevista nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
3. Nell'ipotesi in cui il candidato prescelto, nel momento in cui è chiamato a prendere servizio, non abbia trascorso tre anni accademici nella Facoltà di provenienza, la mobilità potrà essere consentita solo in presenza d'espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Facoltà d'appartenenza del docente o del ricercatore.
4. La proposta di nomina, ovvero la scelta di non procedere alla nomina, dovranno, essere ampiamente motivate, - in particolare ove esse siano in contrasto con il parere del Dipartimento.
5. In assenza d'adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, un'integrazione della motivazione.
6. Il docente o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta, ovvero ad un settore giudicato affine dal Senato Accademico, secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento. In tale ultima fattispecie il Consiglio di Facoltà dovrà richiedere ed accertare il possesso, da parte del candidato, di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto del bando.

ART. 10

1. Nell'ipotesi in cui vi sia accordo di due Facoltà per la mobilità di un docente all'interno dello stesso settore scientifico-disciplinare ed il connesso passaggio del budget e del posto da una Facoltà all'altra, la mobilità può avvenire con il consenso del titolare.
2. Nel caso in cui la mobilità ora indicata avvenga con spostamento di sede, è necessario il nulla osta del Senato Accademico.

ART. 11

1. La Facoltà dislocata su più sedi può prevedere il passaggio di docenti o ricercatori da una sede all'altra, per motivate esigenze didattico-scientifiche.
2. La mobilità avviene previo nulla osta del Senato Accademico, sentiti gli Organi di Coordinamento delle sedi decentrate.

ART. 12

La nomina è disposta con Decreto Rettorale. Tale provvedimento ha natura definitiva: esso potrà, pertanto, essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 13

L'esito della procedura di mobilità sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative.

ART. 14

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d' Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia d'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e al D.P.R. n.: 390 del 19 ottobre 1998.

Casamassima (Ba), 28 giugno 2005

Il Rettore
Emanuele Degennaro